

RELAZIONE TECNICA SULLA COPERTURA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA LEGGE PROVINCIALE N. 7 DELL'11 LUGLIO 2017

Impatto finanziario della legge

Dall'applicazione di questa legge deriveranno oneri stimabili in euro 632.000,00 su base annua.

Detta cifra servirà per la copertura delle indennità da corrispondere ai veterinari aziendali di cui all'articolo 3, calcolata secondo quanto sarà definito con deliberazione della Giunta provinciale. L'importo sopraccitato comprende anche gli oneri riflessi.

Tuttavia, considerando che i veterinari aziendali sostituiranno gli attuali (diciotto) veterinari convenzionati, per i quali il Servizio sanitario provinciale spende già annualmente, mediante accordi contrattuali tra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed i singoli professionisti, circa 389.000,00 euro annui (anch'essi al lordo degli oneri riflessi), il maggior onere annuo netto dal 2017 è stimabile in euro 243.000,00.

A tal fine, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2413 del 20 dicembre 2016, relativa all'assegnazione delle risorse all'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito del riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario provinciale, ricomprendeva già la copertura dei maggiori oneri per 243 mila euro relativi al ddl 182 (ora LP 7/2017).

La spesa in oggetto risulta a carico degli stanziamenti previsti sulla missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti), del bilancio provinciale 2017-2019.

Impatto organizzativo della legge

Si sostanzierà in:

1) un provvedimento amministrativo che disciplinerà:

- l'organizzazione e il funzionamento della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria con l'individuazione delle istituzioni pubbliche e degli organismi ed enti pubblici e privati che fanno parte di detta rete, nonché delle caratteristiche degli allevamenti e degli allevatori tenuti a scegliere il veterinario aziendale (art. 2);
- le modalità per il calcolo dell'indennità spettante ai veterinari aziendali (art. 3).

2) un regolamento attuativo che definirà:

- compiti e funzioni assegnati al veterinario aziendale (art. 3);
- modalità di iscrizione, casi di sospensione o di cancellazione dall'elenco dei veterinari aziendali (art. 5);
- modalità di comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari del rapporto contrattuale stipulato tra allevatore e veterinario aziendale e le sanzioni (penalizzazioni o esclusioni dalla fruizione di contributi o agevolazioni disposte sulla base delle normative provinciali) in caso di mancata scelta del veterinario aziendale (art. 5).

Gli ulteriori adempimenti operativi-amministrativi saranno integralmente in capo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ivi compresi in particolare, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei veterinari aziendali (art. 4), nonché la stipulazione e la gestione delle convenzioni con ciascuno di loro (art. 3).